

Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 25 maggio 2025, n. 320 - Donadono, pres.; Nappi, est. - Elettro Esco s.r.l. (avv.ti Piccinni e Singetta) c. Regione Basilicata (n.c.) ed a.

Ambiente - Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Elettro Esco s.r.l., con ricorso notificato il 30 settembre 2024 e depositato l'1 ottobre 2024, è insorta avverso l'atto in epigrafe, col quale l'Ente regionale intimato ha, tra l'altro, nuovamente rilasciato alla RWE Renewables Italia s.r.l. (odierna controinteressata) l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, per la realizzazione di un impianto eolico, composto da otto aerogeneratori di 4,5 MW, avente la potenza complessiva di 36 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.

1.1. Il ricorso si colloca a valle di un'articolata vicenda in fatto, di seguito sintetizzata:

- il 19 giugno 2019 la E.ON Climate & Renewables Italia s.r.l. ha presentato all'allora Ministero della transizione ecologica una istanza di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativa all'impianto eolico denominato "Venusia", composto originariamente da dieci aerogeneratori per la potenza complessiva di 45 MW, poi ridotti a otto, ciascuno della potenza di 4,5 MW, ubicati nei Comuni di Venosa e di Maschito, con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale collocate nel Comune di Melfi;
- il successivo 21 giugno 2019, la predetta società ha presentato alla Regione Basilicata, l'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per il medesimo impianto;
- la Elettro Esco s.r.l., in data 12 agosto 2019, a sua volta ha istato il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis d.lgs. n. 152 del 2006, per la realizzazione nei Comuni di Venosa e Maschito di un parco eolico, composto da otto aerogeneratori, avente la potenza compressiva di 25,8 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale;
- dal 30 novembre 2019 la Rwe Renewables Italia s.r.l. (odierna controinteressata) ha acquisito il capitale sociale di E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. ed è subentrata nei procedimenti autorizzativi avviati da quest'ultima;
- con riguardo alla Elettro Esco s.r.l., la Regione Basilicata, con nota dell'1 marzo 2021, ha convocato la conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art.27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio del P.A.U.R.: la prima seduta della conferenza dei servizi si è tenuta in data 31 marzo 2021;
- sulla parallela istanza di V.I.A. presentata al MITE dalla Rwe Renewables Italia s.r.l., quest'ultimo ha emanato parere favorevole, come da provvedimento n. 256 del 9 maggio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ("CTVA"), mentre il Ministero della cultura (MIC) ha reso parere negativo con provvedimento prot. n. 23904-P del 23 giugno 2022. Con nota prot. 0126376 del 12 ottobre 2022, la Presidenza del consiglio dei ministri (alla quale il contrasto tra le posizioni ministeriali è stato rimesso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400) ha inviato al MITE e al MIC la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022, che ha fatto propria la posizione favorevole del MITE, esprimendosi in senso favorevole alla realizzazione del progetto Venusia e recependo le prescrizioni espresse nel parere della CTVA n. 256/2022;
- in data 20 gennaio 2023 Rwe Renewables Italia s.r.l. ha trasmesso alla Regione un atto di significazione e diffida, invitando l'Amministrazione a dare adella formazione dell'autorizzazione unica per silenzio assenso, ai sensi degli articoli 7 e 57 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50;
- sempre in data 20 gennaio 2023, la Regione Basilicata ha disposto la convocazione della conferenza di servizi, da effettuarsi in forma semplificata e asincrona ex art. 14-bis della legge n. 241 del 1990;
- la Rwe Renewables Italia s.r.l., con ricorso depositato il 20 febbraio 2023, ha chiesto a questo Tribunale amministrativo l'accertamento dell'intervenuta formazione del c.d. "silenzio-assenso" sull'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art.12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Con decisione n. 586 del 2023, pubblicata il 12 ottobre 2023, il ricorso è stato accolto;
- la Elettro Esco s.r.l., con ricorso depositato innanzi a questo Tribunale amministrativo il 12 aprile 2023, è insorta avverso l'inerzia della Regione Basilicata nella definizione del procedimento di PAUR di cui all'istanza del 12 agosto 2019. Con decisione n. 523 del 2023, depositata il 9 settembre 2023, il ricorso è stato accolto;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 891 del 15 dicembre 2023 la Regione Basilicata ha respinto la cennata istanza del 12 agosto 2019 della Elettro Esco s.r.l.;
- quest'ultima è insorta avverso tale reiezione con ricorso dinanzi a questo Tribunale amministrativo depositato il 19



febbraio 2024. Con sentenza n. 325 del 2024, pubblicata il 20 giugno 2024, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento della deliberazione giuntale impugnata, fatta salva l'ulteriore attività amministrativa;

- in data 25 marzo 2024, pendente il ricorso dell'Elettro Esco s.r.l., con determinazione dirigenziale n. 23BE.2024/D00347 è stata rilasciata in favore della RWE Renewables Italia s.r.l., l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Venusia";
- è quindi seguito, previa istanza della stessa RWE Renewables Italia s.r.l. del 23 maggio 2024, il rilascio del provvedimento qui avversato.

1.2. In diritto, la Elettro Esco s.r.l. ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

- I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 e dell'art. 21 octies della L. 241/90 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in favore della società Rwe Renewables Italia s.r.l. nonostante la preventiva diffida di Elettro Esco in cui si chiedeva espressamente di partecipare al procedimento in qualità di controinteressata in quanto i propri impianti interferiscono con quelli di Rwe Renewables Italia s.r.l. e per l'evidente improcedibilità dell'istanza di autorizzazione presentata dalla Rwe Renewables Italia s.r.l. perché carente di un elemento sostanziale non integrabile successivamente, in assenza del quale la stessa domanda è resa improcedibile con violazione dell'art. 9, comma 3 del Disciplinare – Illegittimità derivata dell'autorizzazione unica rilasciata a quest'ultima – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per violazione del principio del contraddittorio – Violazione art. 3 L. 241/90;
- II. Violazione ed omessa applicazione dell'art. 9, comma 3 del Disciplinare recante procedure per l'attuazione degli obiettivi del PIEAR (all.11) e della comunicazione del 4/05/2011 della stessa Regione di pubblicazione del citato Disciplinare (all.16) – Violazione art. 21 TICA Improcedibilità dell'istanza di autorizzazione unica presentata da RWE Renewables Italia S.r.l. – Invalidità derivata dell'autorizzazione unica perché carente della soluzione tecnica minima generale (STMG) esplicitamente accettata oltre che del progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture.

2. La Regione Basilicata, ritualmente evocata, non è comparsa in lite.

3. La controinteressata Rwe Renewables Italia s.r.l., costituitasi in giudizio, ha concluso per l'inammissibilità in rito e per l'infondatezza nel merito del ricorso.

4. Alla camera di consiglio svoltasi il 23 ottobre 2024, su istanza dei procuratori di parte ricorrente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari;

5. Alla successiva camera di consiglio del 18 dicembre 2024, con ordinanza n. 637 del 2024, l'istanza di accesso agli atti spiegata ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm. dalla odierna ricorrente è stata accolta in parte.

6. In data, la Elettro Esco s.r.l. ha depositato un atto di motivi aggiunti avverso la sopravvenuta determinazione dirigenziale n. 23BE.2024/D.01744 del 4 dicembre 2024 pubblicata in data 16 dicembre 2024, con cui è stata autorizzata la variante del progetto già autorizzato con D.D. n. 23BE.2024/D.00717 del 20 giugno 2024.

7. Alla pubblica udienza del 19 aprile 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, l'affare è stato trattenuto in decisione.

8. In *limine litis*, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, secondo cui la ricorrente avrebbe omesso di impugnare la deliberazione del Consiglio dei ministri, con cui è stata resa la VIA, che ha positivamente valutato anche le opere di connessione dell'impianto.

Ritiene in senso opposto il Collegio che la presupposta deliberazione del Consiglio dei ministri costituisca mero atto endoprocedimentale e non sia provvista di autonoma lesività, confluendo (ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2022, n. 50) nel procedimento autorizzatorio unico, il cui provvedimento conclusivo costituisce unico atto direttamente e immediatamente lesivo. Orbene, la ricorrente ha ritualmente avversato, appunto, la determinazione dirigenziale del 20 giugno 2024, recante l'autorizzazione unica rilasciata a RWE dalla Regione Basilicata.

8.1. Non rileva, in tale prospettiva, l'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione unica della Rwe Renewables Italia s.r.l., come da decisione di questo Tribunale n. 586 del 2023. Invero, la Regione Basilicata, anziché prendere atto dell'intervenuta formazione del titolo autorizzatorio *per silentium*, ha ritenuto in modo assai singolare di proseguire l'iter procedimentale e di convocare in data 23 gennaio del 2023 un'apposita conferenza dei servizi (iniziativa a cui la odierna controinteressata ha prestato acquisiescenza) e rilasciando, all'esito, l'autorizzazione unica dapprima con provvedimento espresso del 25 marzo 2024 e quindi, a seguito di revoca di quest'ultimo, con la determinazione dirigenziale di cui al presente ricorso.

A sua volta, la RWE Renewables Italia s.r.l. (controinteressata) non ha ritenuto di impugnare il sopravvenuto provvedimento regionale per contestare la preesistenza e la previgenza di quello già intervenuto *per silentium*. Orbene, la sopravvenuta autorizzazione espressa, a giudizio del Collegio, ha determinato la cessazione di efficacia di quella antecedentemente formatosi, costituendo all'attualità la fonte per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto denominato "Venusia".

9. Nel merito, il ricorso e l'atto di motivi aggiunti sono fondati, alla stregua della motivazione che segue.

9.1. Coglie nel segno la censura relativa all'obliterazione della fase di partecipazione procedimentale con riguardo alla

posizione della odierna ricorrente.

In particolare, la Elettro Esco s.r.l. risulta aver presentato un'istanza di partecipazione al procedimento amministrativo su cui si controverte in data 4 novembre 2022 (dunque, in epoca cronologicamente anteriore alla stessa formazione del silenzio assenso di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), facendo valere la qualità di controinteressata in ragione dell'interferenza del suo progetto con quello della RWE Renewables Italia s.r.l..

Tale istanza è stata immotivatamente ignorata, tant'è che nel primo provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica del 25 marzo 2025 non si fa cenno alcuno a tale circostanza.

L'evidente sovrapposizione nell'ubicazione dei due progetti e l'essere i rispettivi procedimenti autorizzatori pressoché coevi sono elementi di significativo rilievo, di cui l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto tenere conto, anche al fine di disattendere l'istanza, ciò che non è avvenuto. Del resto, alla luce dei contenuti e del ricorso e dell'atto di motivi aggiunti, neppure può predicarsi, nel caso di specie, che la partecipazione della Elettro Esco sarebbe stata sostanzialmente ininfluenza.

Pertanto, deve rilevarsi che la stessa Amministrazione regionale, con riguardo al parallelo procedimento autorizzatorio attivato dalla Elettro Esco s.r.l. ha ammesso la partecipazione della RWE Renewables Italia s.r.l., prendendo espressamente in considerazione le osservazioni di segno contrario (proprio in ragione della ripetuta interferenza dai due progetti) rese da quest'ultima con nota del 24 agosto 2020, come si evince dal preambolo della deliberazione giuntale n. 891 del 2023, in atti di causa.

10. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso e dell'atto di motivi aggiunti, con assorbimento di ogni ulteriore censura, col quale si è impugnata la sopravvenuta modificazione del titolo autorizzatorio già rilasciato, e per l'effetto, la caducazione degli atti avverso, con salvezza di nuova effusione provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale intimata, previo effettivo dispiegarsi della fase di partecipazione procedimentale con riguardo all'odierna ricorrente,

11. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e l'atto di motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)